

D.R.S. n. 361 del 06.02.2026

Servizio 6 Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Istituto delle Suore delle Poverelle detto anche Istituto Palazzolo - Autorizzazione al funzionamento - Sezione Minori - Tipologia Istituto di Ricovero a Semiconvitto, sito in Lentini (SR)

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988, con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996, approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA la l.r. 15.05.2000, n.10;

VISTO il D. P. Reg.05.04.2022, n. 9, pubblicato nella GURS n. 25, Parte I, del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*”;

VISTO il D.P.Reg. n. 5204 del 10.11.2025, con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 7 novembre 2025, all'Avvocato Ettore Riccardo Foti, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il D.D.G. n. 3838 del 05.12.2025, con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Pietro Reale l'incarico *ad interim* di dirigente del Servizio 6 “Albi e R.U.N.T.S. – Gestione e Vigilanza” del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza presentata e la documentazione trasmessa a corredo, acquisita in data 14.08.2025 con prot. PEC n. 43114, con la quale l'ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE detto

anche ISTITUTO PALAZZOLO - C.F./P.IVA n. 00533470167, chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione "Minori" e la tipologia "Istituto di Ricovero a Semiconvitto," per la sede operativa sita in Lentini, Via del Museo, n. 4;

VISTO l'art. 28 della l.r. n. 22/86 ove è previsto che le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, prioritariamente all'autorizzazione al funzionamento;

VERIFICATA la regolarità della documentazione presentata;

VISTO il parere igienico-sanitario positivo reso con nota prot. n. 113 del 19.09.2025 dall'A.S.P. 8 di Siracusa, acquisita in data 24.09.2025 con prot. Pec n. 49192;

VISTO il parere positivo reso dal Comune di Lentini con nota prot. n. 1697 del 26.01.2026, acquisita in pari data con prot. PEC n. 2864;

RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 L'ISTITUTO DELLE SUORE DELLE POVERELLE detto anche ISTITUTO PALAZZOLO - C.F./P.IVA n. 005334700167, è autorizzato allo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE "Minori" TIPOLOGIA "Istituto di Ricovero a Semiconvitto" per la sede operativa sita in Lentini, Via del Museo, n. 4, e per una ricettività di n. 60 unità.

ART. 2 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 22/86.

ART. 4 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto dello standard organizzativo di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 5 Sarà cura dei Comuni interessati alla stipula delle convenzioni verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari, il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della l.r. n. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE *ad interim*
Reale